

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Articolo 1 Finalità e definizioni

1. Il presente dispositivo definisce i criteri e le modalità in base a cui l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE (di seguito "Agenzia ICE"), nell'ambito delle proprie attività promozionali, eroga direttamente, a soggetti di diritto italiano operanti nel settore dell'internazionalizzazione, contributi finanziari a rimborso per l'attuazione d'iniziative promozionali utili all'ampliamento della gamma di interventi che l'Agenzia ICE è chiamata a realizzare (d'ora in avanti "contributi"), al fine di conseguire gli obiettivi strategici indicati dal Governo in materia di supporto all'internazionalizzazione, nell'ambito delle attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero previste dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 14 commi 17-27 e ss.mm.ii. (Legge istitutiva).
2. Potenziali destinatari dei contributi sono i soggetti organizzatori di iniziative promozionali delle quali detengono i diritti, inclusi tra l'altro il diritto all'uso del nome commerciale e del marchio/marchi connessi. Tali soggetti (d'ora in avanti "Destinatari") sono idonei a ricevere contributi in quanto portatori d'interessi collettivi e considerato che le azioni proposte, a favore delle aziende italiane in particolare piccole e medie, sono volte a promuovere l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi, il Sistema Paese e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Articolo 2 Eleggibilità delle iniziative

1. All'erogazione di uno o più dei contributi di cui all'articolo 1, è possibile procedere qualora siano cumulativamente sussistenti le seguenti condizioni relative alla proposta di cui trattasi:
 - a) Iniziativa autorizzata nell'ambito di un programma promozionale ICE approvato con le modalità e le procedure previste dal Ministero vigilante.
 - b) iniziativa comprendente azioni a carattere diffuso ovvero coinvolgenti, direttamente o indirettamente, un numero sufficientemente rappresentativo di aziende/soggetti in base alle caratteristiche del settore di riferimento;
 - c) assenza di vantaggi economici diretti per il destinatario in conseguenza dell'intervento ICE;
 - d) iniziativa avente un costo complessivo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro, al lordo di IVA ove non recuperabile (eventuali deroghe dovranno essere opportunamente motivate);
 - e) (1) manifestazione fieristica italiana a carattere internazionale ovvero (2) altra tipologia promozionale innovativa per l'acquisizione di domanda estera, anche in modalità digitale, in possesso di almeno tre fra i seguenti requisiti, riscontrati ciascuno in almeno una precedente edizione dell'iniziativa stessa nel triennio antecedente la data di richiesta del contributo:
 - principale iniziativa italiana a rilevanza internazionale per il settore di riferimento;

- numero complessivo superiore a 1.000 di espositori/partecipanti presenti in fiera con capacità commerciale;
- percentuale di espositori/partecipanti esteri superiore al 25% del totale;
- numero di visitatori/fruitori superiore a 100.000 di cui almeno il 25% esteri;
- numero di contatti (c.d. "impression") attraverso i mezzi di comunicazione (radio, TV, stampa, web, social network, ecc.) superiore a 10 milioni con copertura di almeno 5 paesi esteri.

In caso di iniziative alla prima edizione il criterio del possesso di almeno tre dei sopra citati requisiti può essere valutato in termini previsionali come risultati attesi. L'erogazione del contributo sarà in questo caso vincolata all'effettivo conseguimento dei risultati stessi.

2. Verrà presentata annualmente un'informativa al Consiglio di Amministrazione con la lista dei destinatari, le attività svolte e l'ammontare del contributo riconosciuto.

Articolo 3

Modalità di utilizzo e condizioni dei contributi

1. Le modalità di utilizzo dei contributi sono definite in apposito atto sottoscritto fra Agenzia ICE e soggetto proponente ("Disciplinare"). Il Disciplinare, fra le altre disposizioni, deve prevedere, a pena di nullità, l'impegno del Destinatario a realizzare la totalità delle azioni in esso indicate, siano esse oggetto di contributo pubblico - o autonomamente finanziate dal Destinatario stesso.
2. La misura massima dei contributi finanziari a rimborso erogati ai Destinatari non può eccedere il 75% del costo complessivo dell'intervento promozionale oggetto di contributo.
3. Laddove le azioni ad oggetto della richiesta di contributo siano caratterizzate, in tutto o in parte, da modalità di svolgimento in forma digitale, gli organizzatori sono tenuti a valutare prioritariamente l'utilizzo della piattaforma informatica "Fiera Smart 365" messa a disposizione dall'Agenzia ICE, che dovrà essere opportunamente valorizzata in termini di comunicazione esterna al pubblico. Non è ammessa in alcun caso l'erogazione di contributi volti allo sviluppo di piattaforme digitali di proprietà dei richiedenti o a copertura di servizi digitali erogati da terzi, pur restando salva la possibilità di ospitare su tali piattaforme le attività promozionali organizzate da Agenzia ICE (eventi, seminari, incoming, ecc.) senza alcun coinvolgimento della parte pubblica nella realizzazione tecnica e informatica.
4. Al fine di garantire adeguata visibilità all'intervento di sostegno finanziario fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia ICE, e a pena della perdita del contributo, nell'impostazione generale dell'iniziativa dovranno essere preventivamente definiti o concordati al momento della realizzazione, congiuntamente con l'Agenzia ICE:
 - ogni espressione materiale e immateriale dell'iniziativa, compresi i contenuti digitali e audio di qualsiasi tipo;
 - loghi e messaggi esposti e/o trasmessi in ogni azione comunicativa dell'iniziativa (comunicati stampa, pubblicità, allestimenti, siti, piattaforme digitali, ecc.).

- inserimento, su richiesta dell'Agenzia ICE, di loghi e/o riferimenti a campagne di comunicazione/immagine, strumenti, piattaforme e iniziative promozionali specifiche realizzate dalla stessa; a tal fine il destinatario garantisce, ove richiesto, dei video display a disposizione dell'Agenzia ICE;
 - organizzazione di eventi di comunicazione mediatica, inaugurali ed altri eventi di rilievo nell'ambito dell'iniziativa;
 - ogni altra attività promozionale correlata al contributo ICE.
5. I Destinatari sono tenuti ad impegnarsi con l'Agenzia ICE a condividere gli elenchi delle aziende italiane espositrici/partecipanti all'iniziativa ammessa a contributo. Tali elenchi devono contenere ragione sociale e identificativo fiscale delle aziende inserite. Tali dati sono utilizzabili dall'Agenzia ICE esclusivamente per finalità strettamente connesse al perseguimento della propria missione istituzionale.
6. L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di concordare con i Destinatari la realizzazione, nell'ambito dei progetti presentati, di attività specifiche a favore delle Start Up e PMI Innovative censite negli appositi registri presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I destinatari assicurano idoneo spazio e supporto, ove richiesto dall'Agenzia ICE, con corner dedicati alle start up.
7. Nei casi di iniziative fieristiche in Italia che prevedano l'organizzazione di delegazioni imprenditoriali dall'estero, gli operatori esteri da invitare saranno definiti di comune accordo tra l'Agenzia ICE e i Destinatari, anche al fine di assicurare un'adeguata diversificazione geografica e tenuto conto delle caratteristiche dell'iniziativa stessa. Verrà quindi predisposto un invito congiunto a doppia firma ICE/destinatario da inviare a tutti i delegati esteri coinvolti nell'iniziativa, inclusi quelli non finanziati dal contributo ICE. Si prevede la condivisione da parte del destinatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, del database di operatori target da invitare, per facilitare un più efficace raccordo in fase di selezione.

Articolo 4

Tipologie e ammontare dei contributi

1. Le tipologie di attività finanziabili includono: piani di comunicazione nazionali e internazionali; piani d'ospitalità di delegati esteri; organizzazione di eventi speciali in occasione di manifestazioni fieristiche o altri eventi di rilievo internazionale. Sono altresì erogabili contributi in favore di attività promozionali da realizzarsi all'estero, laddove rientranti in un programma complessivo con prevalente svolgimento in Italia.
2. Ferma restando la soglia minima prevista all'articolo 2, comma 1, lett. d), l'ammontare del contributo pubblico richiesto dal Destinatario è valutato, ai fini della sua congruità, eventuale ridefinizione e successiva erogazione, in base ai seguenti elementi, che tengano conto dell'impatto promozionale prodotto dall'iniziativa ritenuta ammissibile:
 - ricadute attese per le imprese italiane nel/i settore/i di riferimento, anche in un'ottica di promozione integrata;
 - programma e articolazione degli interventi previsti;
 - numero complessivo di visitatori/fruitori e/o impression;

- numero complessivo di espositori/partecipanti;
- unicità/rilevanza internazionale dell'evento.

Articolo 5

Spese ammesse, anticipi e rendicontazione

1. Il responsabile dell'istruttoria di eventuale concessione del contributo è il titolare del centro di costo assegnatario del budget, che provvede ad identificare il R.U.P. nell'ambito dei relativi atti autorizzativi delle singole iniziative individuate come finanziabili. Dell'istruttoria viene redatto apposito verbale – sottoscritto digitalmente e protocollato – e vi si dettagliano le condizioni di eleggibilità esaminate e gli elementi presi in conto per valutare la congruità del contributo. Tali condizioni ed elementi saranno sinteticamente riportati anche nei relativi atti autorizzativi. Le modalità di fruizione del contributo sono formalizzate attraverso la firma del citato Disciplinare tra i rappresentanti legali dell'Agenzia ICE e del Destinatario o di loro delegati purché muniti di poteri di gestione.
2. Le spese ammesse a contributo, a pena di decadenza dal diritto all'erogazione dello stesso, devono essere (a) sostenute direttamente dal Destinatario (fatto salvo quanto indicato al comma seguente) e (b) esclusivamente ed interamente imputabili all'iniziativa approvata.
3. Nel caso di domanda di contributo presentata contestualmente da più soggetti, di cui uno espressamente indicato come "capofila" (v. art. 6 comma 2), saranno ammesse a contributo anche le spese sostenute dagli altri soggetti espressamente indicati nella domanda e nel Disciplinare; tutta la documentazione di spesa dovrà comunque essere presentata esclusivamente dal soggetto "capofila" (Destinatario) che rimane unico interlocutore nei confronti dell'Agenzia ICE per tutti gli aspetti amministrativi e contabili riferibili al contributo.
4. La concessione del contributo è definitiva ed efficace subordinatamente all'esito positivo della verifica di sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra verifica richiesta per legge, in capo al Destinatario e agli eventuali altri soggetti espressamente indicati nel Disciplinare.
5. In caso di modifiche da apportare al progetto finanziato tramite contributo, il Destinatario ne informa preventivamente e tempestivamente l'Agenzia ICE, per l'eventuale approvazione. Qualora tali modifiche prevedano una riduzione delle attività previste nel progetto presentato originariamente, l'Agenzia ICE ricalcola proporzionalmente l'ammontare del contributo concesso, sempre nel rispetto del limite pari al 75% dei costi complessivi dell'iniziativa così rimodulati.
6. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della firma del Disciplinare di finanziamento di cui all'articolo 3, c. 1.
7. I pagamenti sono effettuabili esclusivamente attraverso mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, o simili) ed immediatamente verificabili da parte dell'Agenzia ICE.
8. Sono considerate spese non ammissibili le seguenti voci:
 - consulenze;
 - acquisto di terreni, beni immobili, infrastrutture, attrezzature, veicoli e mobili;
 - costi di mantenimento della propria struttura (affitti, utenze, attrezzature);
 - interessi passivi, ammende e penali;

- imposte e tasse di qualsiasi natura, salvo quelle legate a viaggi di operatori esteri (es. tasse aeroportuali, di soggiorno, ecc.);
- IVA, quando l'imposta è recuperabile da parte del soggetto beneficiario, in tal caso sarà necessario produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- costo del personale impiegato dai soggetti destinatari;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale (dipendente o parasubordinato) che si occupa dell'esecuzione del progetto;
- spese d'area e allestimento di spazi che non siano destinati ad incontri con operatori esteri oppure a mostre ed installazioni con finalità promozionali e d'immagine;
- spese per la realizzazione, l'ampliamento, l'aggiornamento, la manutenzione di piattaforme digitali per lo svolgimento da remoto delle manifestazioni, alternative a quella messa a disposizione dall'Agenzia ICE di cui all'articolo 3, comma 3;

Spese per organizzazione di eventi di alta rappresentanza e/o di alto valore promozionale per il settore saranno soggette a rigorosa valutazione da parte dell'Agenzia ICE, tenendo conto delle caratteristiche del settore, della tipologia di iniziativa e dell'incidenza dei costi.

9. Su richiesta del Destinatario, da sottoporre all'Agenzia ICE prima della data di avvio dell'iniziativa, l'Agenzia ICE può erogare anticipi, non superiori al 30% dell'ammontare complessivo del contributo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.
10. Il provvedimento di concessione e liquidazione a saldo del contributo è emanato a seguito della valutazione e verifica, da parte dell'Agenzia ICE, della documentazione finale contenente:
 - a) dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal Destinatario, nella quale siano evidenziati i risultati conseguiti;
 - b) rendiconto analitico di tutte le spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa, incluse quelle non ammissibili, al fine di accertare che il contributo non superi il limite del 75% del totale generale delle spese sostenute; il rendiconto deve essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale si attesti che le stesse sono direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
 - c) copie conformi delle fatture elettroniche e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati;
 - d) ulteriori documenti richiesti anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
 - e) dichiarazione giurata di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, che attesti la veridicità di tutte le spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa sostenute in Italia e/o all'estero.
11. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, ovvero si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al Destinatario, il quale dovrà fornire con lo stesso mezzo un riscontro dettagliato.
12. L'Agenzia ICE si riserva la possibilità di avvalersi del supporto di una società esterna specializzata per il controllo della documentazione presentata in sede di rendicontazione dal Destinatario.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di contributo e casi di esclusione

1. I Destinatari, come definiti all'articolo 1, presentano la propria domanda di contributo che verrà redatta secondo i modelli predisposti dall'Agenzia ICE che verranno pubblicati sul sito web dell'Agenzia insieme alle indicazioni sulla tempistica di presentazione.
2. È ammessa la possibilità che la domanda di contributo venga presentata da due o più soggetti. In questo caso, tuttavia, nella domanda dovrà essere espressamente indicato il soggetto "capofila", che sarà l'unico Destinatario del contributo e si assumerà quindi la responsabilità di sottoscrivere il Disciplinare e di gestire direttamente tutti gli aspetti amministrativi, contabili e operativi nei confronti dell'Agenzia ICE relativamente alla fruizione del contributo, anche per conto degli altri soggetti interessati (*cf. infra* art. 5 c.3).
3. L'autenticazione dei soggetti richiedenti dovrà avvenire attraverso l'utilizzo dell'identificativo SPID come previsto dall'attuale normativa.
4. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dichiara che l'intervento promozionale da finanziare non è oggetto di ulteriori specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici, organismi, enti o società a prevalente capitale pubblico, da cui derivino finanziamenti per la realizzazione delle stesse attività oggetto della domanda ivi compresi supporti promozionali indiretti da parte dell'Agenzia ICE. Il soggetto richiedente si impegna altresì a dare pubblicità al contributo ricevuto, come previsto dalla L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Art. 1, comma 125 e ss.). Il mancato rispetto di tale disposizione determinerà, oltre alle sanzioni previste dalle norme, anche la sanzione aggiuntiva della restituzione integrale del contributo ricevuto.
5. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dichiara il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 c. 2 e la contestuale sussistenza delle caratteristiche richieste per l'iniziativa a norma dell'articolo 2, b), c) e d) ivi comprese almeno tre di quelle di cui alla lett. e) del medesimo articolo con i riferimenti alle precedenti edizioni, laddove esistenti.
6. L'Agenzia ICE si impegna ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione delle presenti Linee Guida. L'Agenzia si impegna altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione delle Linee Guida, nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
7. Il soggetto richiedente, sottoscrivendo il disciplinare dichiara – in materia di prevenzione della corruzione e conformemente alle previsioni della l.190/2012 e del d. lgs. n. 231/01 – di aver adottato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della corruzione, che comprende, regole e procedure atte ad evitare la corruzione ed il conflitto di interessi da parte di amministratori e dirigenti, in linea con quelle adottate allo stesso scopo dall'Agenzia ICE (Codice di Comportamento ICE).
norme che il soggetto richiedente il contributo si impegna a rispettare.

Articolo 7

Norme finali

1. L'Agenzia ICE si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Laddove si evidenzino dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni di legge, il Destinatario dovrà restituire integralmente il contributo ricevuto.
2. Nel caso di iniziative alla prima edizione l'Agenzia ICE verificherà l'effettivo conseguimento dei risultati dichiarati dal Destinatario in fase di presentazione della domanda. Qualora tale verifica dovesse avere esito negativo il contributo verrà revocato.
3. In considerazione della natura pubblica del contributo, l'Agenzia ICE richiede ai Destinatari il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del vigente Codice degli Appalti, nonché delle Linee Guida ANAC n. 15/2019 sul tema del conflitto di interessi.
4. Le presenti Linee Guida saranno pubblicizzate mediante inserimento nel sito web dell'Agenzia ICE. Tutti i contributi erogati sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web dell'Agenzia ICE.